



FNOMCeO

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

> CAMPO DI  
APPLICAZIONE DEL D.LGS.  
39/13 ALLA DIRIGENZA DEL  
SETTORE SANITARIO -  
RISPOSTA DEL GOVERNO.

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 49

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 68 del 1 giugno 2013 (All. n. 1) inerente alla fattispecie indicata in oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza la risposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, On. Maria Anna **MADIA**, ad un'interrogazione parlamentare presentata dall'On. Tino **IANNUZZI**, risultante dagli atti di indirizzo e di controllo della seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati n. 222 del 5 maggio 2014 (All. n. 2).


L'interrogazione parlamentare ha ad oggetto il campo di applicazione del D.Lgs. 39/13 recante "Norme in tema di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" alla dirigenza del settore sanitario.

**Il Ministro, On. Maria Anna MADIA, ha chiarito che "le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 non possono, quindi, essere applicate ai medici di staff che non esercitano tipiche funzioni dirigenziali comprensive di una significativa autonomia gestionale e amministrativa (quali, ad esempio, funzioni di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica); al contrario i dirigenti di distretto sanitario, i direttori di dipartimento e di presidio e in generale, i direttori di strutture complesse rientrano certamente nel campo di applicazione della normativa in esame".**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Amedeo Bianco

All. n. 2



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2014/4770-07-05-2014-PARTENZA

All. n. 1



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 68

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: \_\_\_\_\_

OGGETTO:

> Nota trasmessa dalla  
Federazione al Cons. Guido  
Carpani Capo di Gabinetto del  
Ministero della Pubblica  
Amministrazione e della  
Semplificazione inerente al  
campo di applicazione del  
D.Lgs. 39/13 alla dirigenza del  
settore sanitario.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza copia della nota di  
questa Federazione, trasmessa al Cons. Guido Carpani,  
Capo di Gabinetto del Ministero della Pubblica  
Amministrazione e della Semplificazione, inerente alla  
fattispecie indicata in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1





FNOMCeO

*Il Presidente*

CONS. GUIDO CARPANI  
CAPO DI GABINETTO  
MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA  
SEMPLIFICAZIONE  
FAX 0668997210  
EMAIL gabinetto@funzionepubblica.it

Oggetto: campo di applicazione art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/13 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Questa Federazione, quale ente esponentiale di tutta la categoria medica e odontoiatrica, ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesto Ministero in ordine ad una corretta attuazione e interpretazione della fattispecie indicata in oggetto.

L'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/113 recante "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" prevede che "gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con delibera n. 58/2013 la CIVIT ha espresso un parere inerente al campo di applicazione della suddetta disposizione ricomprendendovi la dirigenza sanitaria e nella fattispecie specificatamente anche i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio, i direttori di strutture complesse e addirittura i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse.

E' parere di questa Federazione che invece il legislatore abbia riservato al settore sanitario una specifica disciplina riferita esclusivamente alle figure di vertice delle Aziende sanitarie e nella fattispecie al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario (art. 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 39/13).

Si rileva infatti che la disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 39/13 fa esplicito riferimento infatti alla incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ed ha ad oggetto quindi gli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.

Al tempo stesso si rileva che le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/13 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

2013/6980-01-05-2013-PARTENZA

dovrebbero applicarsi agli incarichi ricoperti dopo l'entrata in vigore del decreto e non dovrebbero avere efficacia retroattiva, venendo in caso contrario ad incidere sulla validità del preesistente atto di conferimento degli incarichi. In tal caso si potrebbe avere infatti una violazione del principio c.d. tempus regit actum.

Ciò detto, considerata la rilevanza della fattispecie indicata in oggetto, si resta in attesa di un cortese riscontro *al fine di chiarire se l'incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/13 possa trovare applicazione anche alla dirigenza sanitaria.*

Distinti saluti

Amedeo Bianco



MF

TINO IANNUZZI. — *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 13 aprile 2013 n. 39, recante « Norme in tema di incompatibilità e di incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico », ha giustamente introdotto un regime normativo più rigoroso e severo per eliminare ogni conflitto di interessi ed ogni sovrapposizione di ruoli e di poteri nell'assunzione e nell'esercizio di funzioni pubbliche e di responsabilità elettive;

tale decreto legislativo è stato finalmente varato, dopo tanti rinvii e dopo tanti ritardi, per evitare negative confusioni di ruoli, pregiudizievoli per la imparzialità ed il prestigio delle istituzioni pubbliche e per la attuazione dei principi prioritari di trasparenza e di libertà di scelta dei cittadini;

in questo spirito, assolutamente condivisibile, il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'articolo 14, ha fissato giustamente la incompatibilità fra gli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, da un lato, e le cariche di componente delle giunte e dei consigli di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al fine di eliminare commistioni gravi e pregiudizievoli di poteri e di ruoli pubblici;

tuttavia sono sorte incertezze e perplessità sull'ambito ed i limiti di applicazione della nuova normativa;

è necessario che le cause di incompatibilità si riferiscano a situazioni di obiettiva commistione e confusione di ruoli, riguardando fattispecie nelle quali effettivamente vengano esercitati poteri di gestione e di amministrazione nelle organizzazione delle attività sanitarie, in quanto tali non compatibili con cariche elettive nelle amministrazioni locali;

le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013 sono insuscettibili di applicazione analogica o

estensiva che vulnererebbero il diritto di elettorato passivo, oggetto di pregnante tutela costituzionale;

esse, invece, vanno interpretate rigorosamente nei limiti della loro formulazione letterale, senza inammissibili estensioni;

occorre chiarire e fugare ogni dubbio circa la portata applicativa di questa normativa;

in particolare, è opportuno, pertanto, chiarire, con atti ministeriali ufficiali, che le cause di incompatibilità di cui al citato articolo 14 non si riferiscono ai dirigenti medici di unità operativa di strutture complesse delle aziende sanitarie locali (i primari ospedalieri di un tempo), che non sono titolari di alcun potere di amministrazione attiva e di gestione, ne hanno alcun ruolo in ordine alla conduzione ed alla selezione del personale sanitario, né tantomeno, in ordine alla destinazione ed all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nelle aziende medesime;

questo chiarimento si impone per evitare l'ingiusto depauperamento del futuro quadro degli amministratori locali, e per scongiurare inevitabili contenziosi —:

se il Ministro intenda adottare — una iniziativa diretta a precisare l'ambito di applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013 di recentissima entrata in vigore — per chiarire che non sussistano cause di incompatibilità fra gli incarichi di Dirigente medico di unità operativa delle strutture complesse delle aziende sanitarie locali e le cariche di componente delle giunte e del consiglio, e, quindi, di sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per tutte le obiettive e fondate motivazioni e considerazioni sopraevidenziate. (4-03938)

RISPOSTA. — *Rispondo all'interrogazione in esame con la quale sono stati sollevati dubbi interpretativi sulla portata dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di incompatibilità degli*

incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie locali regionali.

Come è noto, il comma 2 dell'articolo 14 stabilisce che gli incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie locali regionali sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, prevedendo ipotesi tassative di incompatibilità riferite, in particolare, agli incarichi di vertice delle aziende sanitarie quali direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.

Sulla questione è intervenuta la delibera n. 58 del 2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ora ANAC – Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), che ha chiarito l'ambito soggettivo di applicazione del citato decreto legislativo, con riferimento a tutte le tipologie di incarichi dirigenziali conferiti al personale medico.

In particolare, la delibera precisa che le cause di inconfirmità e di incompatibilità di cui all'articolo 14 non possono venire applicate soltanto al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e che le incompatibilità previste dall'articolo 12 riguardano anche i dirigenti sanitari, i quali possono avere responsabilità di amministrazione e gestione e non solo responsabilità professionale, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Secondo la Commissione, per decidere sull'applicabilità o meno delle disposizioni citate ai dirigenti medici è necessario individuare « quelle posizioni dirigenziali che implicano, oltre alla responsabilità professionale, anche forme di responsabilità di amministrazione e gestione e, di conseguenza, non possono essere trattate diversamente dal complesso della dirigenza della pubblica amministrazione ».

Le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 non possono, quindi, essere applicate ai medici di « staff » che non esercitano tipiche funzioni dirigenziali comprensive di una significativa autonomia gestionale e amministrativa (quali, ad esempio, funzioni di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica); al contrario i dirigenti di distretto sanitario, i direttori di dipartimento e di presidio e in generale, i direttori di strutture complesse rientrano certamente nel campo di applicazione della normativa in esame.

Tenuto conto delle menzionate indicazioni della Commissione, non appare necessaria un'ulteriore iniziativa sulla questione.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: Maria Anna Madia.

INVERNIZZI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere — premesso che:

il comune di Cologno al Serio sito nella provincia di Bergamo ha una popolazione di quasi 11 mila abitanti;

i cittadini sono costretti giornalmente ad affrontare lunghe attese agli Uffici Postali, in quanto vi sono solo due sportelli che consentono di effettuare le operazioni;

sono già stati segnalati nelle passate legislature, con numerosissimi atti di sindacato ispettivo (solo nella XVI legislatura: 4/17347, 4/14531, 4/13410, 4/13294, 4/12704, 4/12418, 4/12224, 4/10623, 4/09537, 4/09469, 4/08137, 4/07966, 4/07663, 4/07289, 4/06186, 4/05933, 4/05900, 4/05801, 4/05200, 4/04302, 4/03679) i disservizi nella provincia di Bergamo e in altre province della Lombardia oltre che di regioni limitrofe cau-